

WHISTELBLOWER

L'art. 1, comma 51 della legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, ha introdotto - nell'ambito del D. Lgs. 165/2001 - l'art. 54 bis, la tutela del dipendente pubblico che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico. Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell'A.S.L. NO, approvato con deliberazione n. 48/2014 del 31.1.2014, ha previsto uno specifico articolo (art. 15) a garanzia del dipendente che segnala illeciti (c.d. Whistleblower).

Tutti i dipendenti e collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza potranno utilizzare il modello allegato facendolo pervenire al Responsabile della Trasparenza e Prevenzione della Corruzione con le seguenti modalità:

- a) mediante invio all'indirizzo di posta elettronica: anticorruzione@asl.novara.it
- b) a mezzo del servizio postale o tramite posta interna. In questo caso dovrà essere trasmesso in busta chiusa al Responsabile della Trasparenza e Prevenzione della Corruzione – via dei Mille, 2 Novara, con indicazione “RISERVATA PERSONALE” per consentire corrette modalità di tutela dell'anonimato;
- c) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata al Responsabile della Trasparenza e Prevenzione della Corruzione che provvederà a redigere verbale.

Si precisa che:

- l'identità del segnalante sarà protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- la denuncia sarà sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, potrà segnalare (anche attraverso il sindacato) all'Ispettorato della funzione pubblica i fatti di discriminazione.

La segnalazione di illeciti e irregolarità, è un atto di manifestazione di senso civico attraverso il quale il Whistleblower contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico. L'istituto non deve sostituirsi alle procedure e ai rimedi previsti dal nostro ordinamento per la tutela di interessi personali né configurarsi quale strumento improprio con finalità strumentali per esternare valutazioni o impressioni non sostenute da oggettività e/o riscontri diretti.